



## Green Pass, FAQ sui dpcm Domande e risposte

**CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER I LAVORATORI**

**CHI È SOGGETTO ALLA VERIFICA** **15**

- ✓ **lavoratori dipendenti** pubblici e privati
- ✓ **dipendenti delle imprese** che hanno in appalto i **servizi esterni** di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici
- ✓ **consulenti e collaboratori** e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione
- ✓ **corrieri** che recapitano all'interno delle aziende e amministrazioni posta d'ufficio o privata

**CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER I LAVORATORI**

**COME VIENE EFFETTUATO IL CONTROLLO** **15**


- ✓ all'accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio
- ✓ utilizzando l'app verifica C19 o con sistemi automatizzati, sempre nel rispetto della privacy

**1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori in una struttura accreditata e struttura privata?**

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. Potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

**2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?**

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.




### 3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

### 4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da **600 a 1.500 euro**. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.



5. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull'uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l'utilizzo del green pass?

No, l'uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.



6. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo.

7. Il green pass rilasciato in seguito all'effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell'orario lavorativo?

No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.



8. I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine (quindi anche a quelle sulla contribuzione)?

I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

## 9. Dopo quanto arriva il Green Pass?

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC **dopo 12 giorni** dalla somministrazione ed è **valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose**.

La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 12 mesi.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall'ora del prelievo per tamponi antigenici e per 72 ore dall'ora del prelievo per tamponi molecolari.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

**ATTENZIONE:** a partire dal 19 settembre 2021, la validità delle Certificazioni verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale verrà automaticamente portata a 12 mesi dalla

Piattaforma nazionale DGC. L'App di verifica applicherà i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambierà, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Validità in Italia: 9 mesi". Per un breve periodo transitorio dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di conversione del Decreto legge 105 del 2021, anche le nuove Certificazioni potrebbero riportare scritto "Validità in Italia: 9 mesi", ma saranno comunque valide 12 mesi.

## 10. Come ottengo il codice (AUTHCODE) per acquisire la Certificazione?

Al momento della generazione della Certificazione verde COVID-19, la piattaforma nazionale invia un messaggio con il codice AUTHCODE associato alla certificazione ai recapiti email o SMS se forniti quando hai fatto la vaccinazione o il test antigenico/molecolare o è stato emesso il certificato di guarigione.

Questo codice, assieme ai dati della Tessera Sanitaria, permette di ottenere la Certificazione su [www.dgc.gov.it](http://www.dgc.gov.it) o su app Immuni.

Segui le istruzioni contenute nel messaggio e fai attenzione che il mittente sia "Ministero della Salute" ([noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it](mailto:noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it)) per la email e Min Salute per gli SMS.

## 11. In fase di verifica della Certificazione, i miei dati personali sono tutelati?

Grazie all'utilizzo di un'App di verifica, che in Italia si chiama VerificaC19, il personale addetto avrà la possibilità di verificare la validità e l'autenticità delle Certificazioni. Sarà sufficiente mostrare il QR Code della Certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali. Il QR Code non rivela l'evento sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall'operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

## 12. Per gli operatori sanitari è obbligatorio il vaccino anti Covid-19?

Sì. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

L'obbligo vaccinale è esteso fino al 31 dicembre 2021 a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.

### 13. E' obbligatorio che tutti i visitatori e gli accompagnatori siano in possesso del Green pass?

Si, il personale addetto alle postazioni di pre-triage di pronto soccorso e al check-point all'ingresso delle strutture sarà quindi tenuto a verificare che ciascun visitatore o accompagnatore sia in possesso della Certificazione verde Covid-19, ad integrazione dei controlli già in essere come quello della temperatura, dell'igiene delle mani e del motivo dell'accesso.

Si tratta di una misura che applica le disposizioni nazionali in tema di limitazione della diffusione del contagio da coronavirus a tutela della salute collettiva e in particolare dei malati e dei luoghi sensibili come le strutture sanitarie.

La certificazione verde non è richiesta per usufruire di terapie e di servizi erogati dalla struttura sanitaria e per le categorie esenti.

### 14. Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa "Certificazione non valida", cosa vuol dire?

Una Certificazione può essere non valida per due motivi.

- Certificazione scaduta, tutte le Certificazioni hanno durata limitata a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata: 48 ore per i tamponi antigenici, 72 ore per i tamponi molecolari, 6 mesi per i certificati di guarigione e 12 mesi per il completamento del ciclo di vaccinazione. In aggiunta, nei casi di vaccini doppia dose, la Certificazione generata con la prima dose scadrà con la generazione della Certificazione per seconda dose.
- Certificazione verde COVID-19 non autentica.

### 15. Anche i lavoratori che prestano servizio fuori dalla sede operativa (es. presso il domicilio del paziente) sono obbligati ad essere muniti di Green Pass? Come avverrà il controllo del QR-code?

Si, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19, il Green pass dovrà essere presentato da tutti i lavoratori, anche esterni, per l'accesso in qualsiasi luogo di lavoro.

La norma si applica anche a lavoratori autonomi e/o che operano presso il domicilio di un paziente.

Il lavoratore quotidianamente potrà inoltrare una copia del proprio QR code all'incaricato addetto al controllo dello stesso, al fine di verificare la validità della certificazione verde da parte del Datore di lavoro.